



## Rinuncia a una revisione limitata (Opting-out)

---

### **Al momento della costituzione di società di capitali (SA/Sagl) e di società cooperative**

Le società di capitali (SA/Sagl) e le società cooperative possono rinunciare a una revisione limitata e alla nomina di un ufficio di revisione già al momento della loro costituzione se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

1. la società è tenuta a effettuare unicamente una revisione limitata;
2. non vanta più di 10 impieghi a tempo pieno nella media annuale;
3. tutti i soci hanno rinunciato a una revisione.

Se almeno un membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione (ODA) è presente al momento della costituzione, nell'atto di costituzione è possibile dichiarare che le tre condizioni di cui sopra sono soddisfatte. In caso contrario occorre inoltrare come giustificativo una dichiarazione di opting-out firmata da almeno un membro dell'ODA ([modulo dichiarazione di opting-out](#)).

### **In caso di società di capitali (SA/Sagl) e di società cooperative esistenti**

Conformemente all'art. 727a cpv. 2 del Codice delle obbligazioni (CO) in vigore dal 01.01.2025, la rinuncia alla revisione limitata è possibile **soltanto per gli esercizi futuri** e deve essere notificata obbligatoriamente al registro di commercio **prima** dell'inizio dell'esercizio. Una rinuncia immediata o con effetto retroattivo a una revisione limitata non è ammessa.

Per l'iscrizione della rinuncia a una revisione limitata, **in una prima fase** occorre inoltrare al registro di commercio i seguenti documenti giustificativi:

1. notificazione del registro di commercio firmata
2. dichiarazione di opting-out firmata ([modulo dichiarazione di opting-out](#))
3. conto annuale firmato dell'ultimo esercizio
4. rapporto di revisione concernente l'ultimo esercizio chiuso (da non presentare in caso di rinnovo della dichiarazione di opting-out)
5. verbale concernente l'approvazione del conto annuale dell'ultimo esercizio
6. verbali e/o dichiarazioni di rinuncia che comprovano la rinuncia di tutti gli azionisti/soci/soci di una società cooperativa.

I giustificativi n. 3 – 6 possono essere inoltrati sotto forma di fotocopia e non sono soggetti al principio della pubblicità del registro di commercio.

L'ufficio di revisione **rimane iscritto nel registro di commercio**. Il suo mandato termina solo con la verifica dell'ultimo esercizio precedente la rinuncia a una revisione limitata e con l'approvazione della relativa chiusura.

In seguito, **in una seconda fase** occorre notificare la cancellazione dell'ufficio di revisione per l'iscrizione. Quale giustificativo è sufficiente la notificazione al registro di commercio che può essere inoltrata dalla società o dall'ufficio di revisione da cancellare. Non sono necessari altri giustificativi.

**Ulteriori informazioni** in [comunicazione UFRC 2/24](#) - n. 2